



Prefettura di Frosinone
Ufficio Territoriale del Governo

Frosinone, data protocollo

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DI
ARCE - CASSINO - VILLA SANTO STEFANO

E. p.c.,
AL SIG. QUESTORE DI
FROSINONE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI
FROSINONE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
FROSINONE

Oggetto: Elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019.
Propaganda elettorale

Si richiamano le principali norme in vigore in materia di propaganda elettorale con l'invito a darne la massima diffusione tra i partiti, le liste civiche ed a tutti i partecipanti alle consultazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 4 aprile 1956, n. 212

«Norme per la disciplina della propaganda elettorale»

Legge 24 aprile 1975, n. 130

«Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali»

Circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V

«Disciplina della propaganda elettorale»

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

«Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014) »



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONE E ADEMPIMENTI DEI COMUNI

In via preliminare, per quanto di competenza delle amministrazioni comunali, si richiama l'attenzione sulle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 che fa **"divieto, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"**.

Va precisato che i soggetti titolari di cariche pubbliche, se candidati alle prossime elezioni amministrative, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

Si ritiene opportuno rammentare che la propaganda elettorale dovrà essere effettuata negli appositi spazi a ciò stabiliti e pertanto ne consegue:

- **Divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune**, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle **su fondi stradali, palizzate e recinzioni** (art. 1 della legge n. 212/1956 così come modificata dalla legge n. 130/1975) e, a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina** (art. 162 del D. L.gs. 42/2004).

È vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

Rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1metro).

E' da ritenersi altresì vietata l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.

E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni.

È vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi tipo dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici,



Prefettura di Frosinone
Ufficio Territoriale del Governo

associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

Detta esposizione è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti comitati elettorali.

In eccezione al predetto divieto, l'art. 1, comma 4, legge n. 212/1956, consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici.

Al fine di impedire che le bacheche o le vetrinette di cui trattasi siano ingiustificatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista dal D. Lgs 507/1993 deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi.

o o o

Ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, per ciascun candidato o lista (D. Lgs. n. 507/1993), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge n. 515/1993 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, dovranno essere applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/1993).

- **Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/1956 così come modificato dall'art. 6 della legge 24/4/1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/1956 così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/1975);

- **Dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per le elezioni (**26 aprile 2019**) è **sospesa ogni forma di propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso - ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della legge n. 212/1956 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/1975).



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

- **Non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 6 della legge n. 212/1956 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/1975), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

- **È autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale dei candidati impegnati nella competizione elettorale. E' vietata, invece, la sosta in piazze o strade del comprensorio cittadino dei suddetti mezzi mobili.**

COMIZI ELETTORALI - RIUNIONI PROPAGANDA ELETTORALE

Si ritiene opportuno richiamare la massima attenzione delle SS.LL. sulla cura e l'impegno che dovranno porre affinché le manifestazioni di propaganda elettorale si svolgano in un clima di reciproca tolleranza e di civile competizione.

A tal fine è necessario che, nei provvedimenti di concessione delle aree pubbliche, siano **opportunamente regolamentati gli orari**, rispettato l'ordine di priorità delle richieste delle stesse piazze in orari concomitanti e fissato un tempo uniforme per la durata dei comizi; inoltre, occorre evitare comizi e manifestazioni in prossimità di scuole, convitti, caserme, ospedali e case di cura, nonché mercati, ovvero in vie o piazze di particolare importanza per la circolazione stradale, e salvaguardare quanto più possibile la quiete pubblica nelle ore della serata avanzata.

Particolare cura dovrà, altresì, essere posta nella regolamentazione dei comizi dell'ultimo giorno di propaganda, procedendo, ove necessario, ad effettuare un opportuno sorteggio tra le varie richieste che interessino le medesime piazze per orari coincidenti.

Allo scopo di evitare eventuali situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, si raccomanda di voler promuovere accordi tra le forze e formazioni politiche locali sulle modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi elettorali.

- **Dal 26 aprile 2019 al 24 maggio 2019 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S.** (previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza). **Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente** (art. 7 della legge n.130/1975);



Prefettura di Frosinone
Ufficio Territoriale del Governo

- **Dalla data di convocazione dei comizi elettorali**, sino al penultimo giorno prima della votazione (**24 maggio 2019**), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 - comma 1 e 2, della legge n. 28/2000);

- **Dal 15° giorno** antecedente quello della votazione (**11 maggio 2019**) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (**26 maggio 2019**), è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge n. 28/2000);

- **Dal giorno antecedente quello della votazione (25 maggio 2019) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (26 maggio 2019) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.**

Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/1956 così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/1975). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge n. 212/1956 così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/1975.

Le Amministrazioni comunali definiranno l'elenco delle zone in cui si possono svolgere i comizi di propaganda elettorale e si impegnano a pubblicizzare, con i mezzi ritenuti più opportuni, i luoghi così individuati.

Lo svolgimento delle manifestazioni per la diffusione dei messaggi di propaganda elettorale, sarà consentito solo nelle piazze in cui non si svolgono comizi elettorali e, comunque, nel rigoroso rispetto delle norme di legge.

Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S.

o o o

I comizi richiesti potranno espletarsi tutti i giorni, dalle ore 09,00 alle ore 22,00 con interruzione dalle ore 14,00 alle ore 16,00; mentre nell'ultima settimana e, precisamente da sabato 18 a venerdì 24 maggio compreso, si potrà derogare fino alle ore 24,00. Sarà, altresì, consentito lo scambi dei turni tra i partecipanti alla competizione elettorale con l'assenso delle Segreterie politiche locali, previa tempestiva comunicazione all'Autorità locale di P.S..



Prefettura di Frosinone
Ufficio Territoriale del Governo

Le Segreterie politiche dovranno:

- comunicare all'Autorità di P.S. le località dove si dovranno svolgere i comizi, precisandone l'ora di inizio. Tali comunicazioni, a tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni non dovranno essere effettuate prima di tre giorni dalla data stabilita per il comizio (salve le intese particolari riguardanti i comizi di chiusura). Nei casi in cui ci siano più richieste di comizi per il medesimo giorno, sarà data la precedenza in base all'ordine di presentazione della richiesta;
- garantire che i limiti di tempo fissati per ogni comizio siano scrupolosamente osservati, lasciando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo, in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi;
- evitare di installare altoparlanti e tenere comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole ovvero nelle immediate adiacenze dei mercati.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

o o o

Si richiama, infine, l'attenzione sul parere già espresso dalla Direzione Centrale del Ministero dell'Interno interessata al riguardo: "Come noto, la legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n.130, definisce gli ambiti spaziali e temporali nonché modalità e forme di svolgimento della propaganda elettorale di tipo tradizionale in occasioni di consultazioni popolari disciplinate dalle leggi della Repubblica.

Da un'analisi delle relative disposizioni emerge in materia inconvertibile che non sono riconducibili a forme di pubblicità e **sono pertanto consentite, le insegne indicanti le sedi dei partiti** (art. 6, primo comma).

Inoltre, in deroga alla forma pubblicitaria (mediante affissione negli appositi spazi messi a disposizione dal comune) prevista in generale dalla medesima legge, sono altresì consentite, non configurando sostanzialmente forme di pubblicità, le affissioni di **giornali, quotidiani o periodici** nelle bacheche poste in luogo pubblico, **regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi** (art. 1, comma 4).

L'indicata eccezione vale anche per i giorni delle elezioni in quanto di tali giornali, quotidiani o periodici, è consentita la nuova affissione anche nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni (art. 9, terzo comma).

Non è, per contro, consentito esporre nelle bacheche, ancorché autorizzate, materiale di propaganda, né possono essere autorizzate, per esporre materiale



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

consentito (giornali o periodici) bacheche che siano state autorizzate in data successiva a quella di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Sono ovviamente vietate l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate et similia.

Non si rinvencono fattispecie derogatorie ulteriori rispetto a quelle prima evidenziate né è dato desumerlo in via di interpretazione analogica trovando tale possibilità un espresso limite nell'art. 14 delle disposizioni sulle leggi in generale”.

Si vorranno, pertanto, disporre gli opportuni e necessari servizi di vigilanza affinché la campagna elettorale si svolga nel rispetto delle regole del vivere civile.

IL DIRIGENTE DELL'U.E.P.

VICE PREFETTO

(Dr. E. Raio)